

**CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO AD USO
GRATUITO DI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE CENSITI
AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 36 MAPPALI 1581 E 1582**

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge

T R A

Il **Comune di Pianoro**, con sede in Piazza dei Martiri n.1 (C.F. 00586340374 – P.IVA 00517231205), rappresentata dall'Arch. Loredana Maniscalco, in qualità di Responsabile Area VI Assetto del Territorio e Patrimonio, che agisce in esecuzione della determinazione _____, denominata "Comodante"

E

_____, nato a _____ e residente in _____, Via _____, oppure che interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante della ditta _____, con sede in _____, Via _____ n., CAP _____, codice fiscale e partita I.V.A. n. -----, di seguito denominato "Comodatario";

PREMESSO

- che a seguito di avviso pubblico e successiva determina dirigenziale n. _____ il Comodatario è risultato assegnatario dei terreni di proprietà comunale siti in via del Gualando, in angolo con Via Fontana, censiti al Catasto Terreni al foglio 36, mappali 1581 e 1582 da destinare alla coltivazione;

Ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Il Comune di Pianoro, rappresentato come in premessa, concede in comodato ad uso gratuito a _____, che accetta, le aree verdi di proprietà comunale identificate al Catasto Terreni al Foglio 36, mappali 1581 e 1582. I terreni vengono assegnati nello stato di fatto in cui si trovano in uso esclusivamente per la coltivazione, con l'obbligo in capo al comodatario di assicurarne il decoro, la pulizia e la corretta regimazione delle acque.

La concessione avrà la durata di anni 2, con decorrenza dall'1 settembre 2026 al 31 agosto 2028. Ai sensi del Regolamento comunale, è espressamente escluso il tacito rinnovo. Il comodato potrà essere rinnovato previa istanza da presentarsi entro i 6 mesi precedenti la data di scadenza contrattuale, a condizione che il Comodatario sia in regola con tutti gli obblighi.

ART. 3

Il comodatario si assume l'obbligo espresso di farsi carico a proprie spese della manutenzione ordinaria e del decoro delle aree. Nello specifico, il comodatario si obbliga a:

- Costante pulizia dei terreni e rimozione di eventuali rifiuti secondo le normative ambientali vigenti;
- Esecuzione periodica di sfalci della vegetazione spontanea e interventi di bonifica agraria;
- Manutenzione e pulizia del fosso interposto tra i mappali 1581 e 1582 del foglio 36, assicurando il corretto deflusso delle acque;

- Pulizia e sfalcio delle scarpate e delle aree verdi confinanti con via del Gualando e via Fontana, estendendo l'intervento fino al marciapiede comunale esistente;
- Pulizia dei fossi soprastanti le abitazioni identificate dai civici 2, 4, 6 e 8 di via Fontana, corrispondenti ai riferimenti catastali di cui al Foglio 36, mappali 1278, 1220, 1206, 1556, come indicato nella planimetria allegata al contratto.

ART. 4

Il Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare in conseguenza dello svolgimento dell'attività del comodatario, per fatti dolosi o colposi di terzi. Il comodatario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero provenire ad essa e a terzi, derivanti da un fatto, doloso o colposo, del comodatario stesso o di terzi, conseguenza di negligenza e trascuratezza nell'uso e nella manutenzione e cura dei terreni concessi in uso. Il comodatario è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione Comunale che verso i terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti (ove vi siano) e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare all'Amministrazione Comunale o ai terzi. A tutela di quanto sopra prescritto, il comodatario si impegna a stipulare idonea assicurazione per danni a cose o a persone eventualmente provocati, nonché per la responsabilità civile verso i terzi per fatto causato direttamente in dipendenza del servizio reso.

ART. 5

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Inoltre, il contratto si risolve e il Comodatario decade qualora: a) ometta di eseguire gli interventi di pulizia e manutenzione posti a suo carico (Art. 3); b) ceda o sub-conceda l'area senza autorizzazione; c) muti la destinazione d'uso dell'area; d) apporti modifiche allo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione del Comune.

Qualora venissero eseguiti interventi non autorizzati, il Comune potrà pretendere la rimessa in pristino a spese del Comodatario.

Al termine del contratto o in caso di revoca, il Comodatario si obbliga a riconsegnare i terreni nella loro integrità e in perfetto stato di conservazione e manutenzione.

Art. 6

A norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Regolamento Reg. UE 2016/679, il comodatario e l'Amministrazione Comunale si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al contratto.

ART. 7

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del contratto, è competente il Foro di Bologna.

ART. 8

Per tutto quanto sin qui non previsto, si rinvia alle norme vigenti ed alle altre disposizioni di legge in vigore.